


Comune di Trappeto

PROVINCIA DI PALERMO



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO
PER INVALIDI E PER L'ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI RISERVATI**

Art. 1 **Oggetto del regolamento**

Obiettivo del presente regolamento è quello di dotare l'Amministrazione Comunale di uno strumento democratico che disciplini il rilascio dei *"Contrassegni per invalidi"* e la concessione dei *"Parcheggi e dei posti auto da riservare ai cittadini con gravi difficoltà motorie o impedita"*, nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 2

Scopi e fini

Il presente regolamento si ripromette di realizzare:

- il pieno rispetto della dignità umana e della libertà delle persone disabili, la piena integrazione nella società ed il raggiungimento della massima autonomia di ogni soggetto;
- la partecipazione delle persone disabili alla vita pubblica e privata, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
- consentire la mobilità, l'accesso, la fruibilità e l'agibilità dei luoghi pubblici e privati da parte di persone con ridotte o impedita capacità motorie, permanenti o temporanee.

Art. 3

Modalità di richiesta per il rilascio del contrassegno

Per il rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno di circolazione Europeo previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea 98/376/CE e dal DPR n°151 del 30/07/2012, per i veicoli al servizio delle persone invalide occorre presentare la seguente documentazione:

➤ PER IL RILASCIO

1. Domanda al Sindaco di Trappeto, in carta semplice, nella quale si dichiara, sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta;
2. Certificazione medica rilasciata dall'Ufficio Medico-Legale dell'Unità Sanitaria di appartenenza (Distretto Sanitario n.7 di Partinico), dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona, per la quale viene chiesta l'autorizzazione, ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
3. Certificato di residenza della persona per la quale è richiesto il contrassegno;
4. Copia di un valido documento di riconoscimento;
5. Una foto formato tessera;

➤ PER IL RINNOVO

1. Domanda al Sindaco di Trappeto, in carta semplice;
2. Certificato rilasciato dal medico curante convenzionato A.S.L., che confermi il persistere

- delle condizioni sanitarie della persona invalida;
3. Autorizzazione e contrassegno precedentemente rilasciati;

➤ **PER DUPLICATO IN CASO DI FURTO, SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO**

1. Domanda al Sindaco di Trappeto, in carta semplice;
 2. Copia denuncia presentata presso un Organo di Polizia Giudiziaria;
 3. Contrassegno precedentemente rilasciato (in caso di deterioramento)
- L'autorizzazione ed il contrassegno hanno validità di cinque anni. L'Ufficio preposto al rilascio del contrassegno è tenuto, ogni due anni, alla verifica dell'esistenza in vita dei titolari dei contrassegni rilasciati dall'Amministrazione comunale.

Art.3 Bis

Validità del contrassegno

Il contrassegno ha una validità di 5 anni

Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre patologie, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al precedente comma 1. In tal caso la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità

Art. 4

Istituzione di parcheggi per disabili "non personalizzati"

L'amministrazione comunale potrà prevedere, nelle aree urbane ad alta densità di traffico, l'istituzione di parcheggi per disabili. Detti parcheggi dovranno essere conteggiati secondo quanto previsto per legge, ovvero, uno ogni cinquanta o frazione di cinquanta. Per gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché, le modalità di apposizione della prescritta segnaletica stradale, si farà riferimento alle norme vigenti in materia.

Art.5

Istituzione di parcheggi per disabili "personalizzati"

Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona e sussistono i requisiti di seguito descritti, il Sindaco, con propria ordinanza, può assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta "personalizzato" riservato al veicolo della persona invalida. La domanda potrà essere presentata dai titolari di autorizzazione e di contrassegno che abbiano i seguenti requisiti:

1. il disabile o un parente diretto, convivente, siano titolari di patente e abilitati alla guida di autoveicoli;
2. dispongano di un autoveicolo a loro idoneo e di proprietà;
3. siano residenti in area urbana ad alta densità di traffico veicolare.

Alla domanda in carta semplice, indirizzata al Sindaco di Trappeto, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. copia patente di guida;
2. copia della carta di circolazione del veicolo;
3. copia dell'autorizzazione e del contrassegno invalidi;

4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti che l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile.

L'istituzione di tali parcheggi non sarà consentita:

1. quando le dimensioni della carreggiata risultino particolarmente ridotte;
2. fuori dai centri urbani;
3. lungo le vie prive di marciapiede, quando la segnaletica stradale orizzontale occupi lo spazio antistante le abitazioni di terze persone;
4. dinnanzi a passi carrabili, anche se di proprietà della stessa persona richiedente;
5. quando si è già titolari di uno spazio sosta "personalizzato";
6. in tutti i casi in cui ciò possa costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

I parcheggi per disabili personalizzati saranno identificati dalla segnaletica stradale verticale che dovrà riportare, in modo visibile, il numero di contrassegno della persona disabile alla quale viene riconosciuto il diritto.

Art. 5 -Bis

(Spazi riservati antistante le abitazioni dei disabili)



Lungo le vie prive di marciapiede ovvero dove lo stesso sia particolarmente ridotto, il Sindaco, con propria ordinanza può, altresì, vietare la sosta dei veicoli antistante le abitazioni delle persone riconosciute invalide, quando ciò causi pregiudizio alla loro mobilità. Il divieto riguarderà esclusivamente lo spazio antistante la porta di accesso della propria abitazione delimitata dalla proiezione, sul manto stradale, dei due spigoli murali e, comunque, per una larghezza non superiore a mt.1,50. Sarà cura dell'avente diritto l'apposizione del pannello segnaletico raffigurante il segnale "Sosta Vietata" completo di dizione "*lasciare libero il passaggio*" ed indicante gli estremi dell'ordinanza (numero e data rilascio), nonché, l'eventuale messa in opera della segnaletica stradale orizzontale.

Art. 6

Utilizzo del contrassegno

Il contrassegno è un documento strettamente personale. Dovrà essere conservato diligentemente e sostituito gratuitamente dall'Amministrazione in caso di rinnovo, furto, ovvero, danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche. Il contrassegno dovrà essere utilizzato in maniera corretta dal titolare e dovrà essere sempre accompagnato dall'autorizzazione e da un valido documento di identità e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato.

L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno in assenza del titolare. Quando la persona disabile è presente sul veicolo e lo stesso è al suo servizio, il contrassegno dovrà essere diligentemente esposto, in maniera visibile, nella parte anteriore dell'abitacolo veicolo e sempre in originale.

Il contrassegno consente ai disabili di:

1. transitare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico collettivo ed ai taxi;
2. circolare nelle aree pedonali, sempre che non ne sia stato disposto espresso divieto;
3. circolare nelle zone a traffico limitato;

2. circolare nelle aree pedonali, sempre che non ne sia stato disposto espresso divieto;
3. circolare nelle zone a traffico limitato;
4. circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
5. sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone invalide, tranne nelle aree parcheggio "personalizzate";
6. sostare, senza limitazione di tempo, nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
7. sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta purchè ciò non costituisca intralcio alla circolazione e, comunque, mai quando è esposto il pannello integrativo di zona rimozione;
8. utilizzare gli stalli di sosta a pagamento, a titolo gratuito (solo nel caso in cui i parcheggi riservati ai disabili siti nelle vicinanze risultino essere occupati);

Il contrassegno non consente la deroga ai divieti di sosta previsti dagli articoli 157, 158 e dalle altre disposizioni del codice della strada in cui sia prevista la rimozione o il blocco dei veicoli e in casi in cui il veicolo rechi grave intralcio alla circolazione, ad esempio:

1. sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli (almeno 3 mt.);
2. sosta su passaggio o attraversamento pedonale;
3. sosta in prossimità o corrispondenza dell'intersezione;
4. sosta in prossimità o corrispondenza di dosso o curva;
5. sosta in prossimità o corrispondenza dei segnali stradali verticali o semaforici impedendone la vista;
6. sosta in corrispondenza dei segnali stradali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
7. sosta allo sbocco dei passi carrabili;
8. sosta sul marciapiede;
9. sosta in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti;
10. sosta lungo le vie o corsie preferenziali interessate al transito dei mezzi di trasporto pubblico collettivo.

In questi casi, sarà consentito lo spostamento del veicolo in un'area limitrofa sicura o, in alternativa, presso un'autorimessa autorizzata.

In ogni caso è vietato un uso improprio del contrassegno ai sensi dell'art.188 comma 4 del C.d.S. e per cui sarà elevata la sanzione pecuniaria prevista.

Art. 7

Decadenza del contrassegno

La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie che ne hanno consentito il rilascio. In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'ufficio che ne ha curato il rilascio ed a comunicare l'eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili personalizzato su strada pubblica, al fine di programmarne la dismissione. Il decesso deve essere accertato, attraverso periodici controlli, tramite l'ufficio anagrafe. Analogamente in caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli uffici preposti, specialmente, nel caso che abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.

Il mancato rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nell'autorizzazione nonché la contraffazione del contrassegno sono motivo di decadenza.

Art. 8

Controllo della validità dei requisiti necessari

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, il Comando Polizia Municipale disporrà, entro il termine prescrittivo di 90 giorni, una accurata indagine conoscitiva relativa a tutti gli argomenti trattati nel presente Regolamento ed alla loro applicazione: precedenti rilasci dei " contrassegni invalidi "; concessione di aree di parcheggio invalidi ad personam; realizzazione di parcheggi invalidi non personalizzati; consistenza; mappatura e ubicazione dei parcheggi sul territorio comunale. In particolare si procederà all'integrazione della documentazione ritenuta insufficiente. La rilevazione di situazioni irregolari, ne comporterà la revoca immediata e l'eventuale applicazione degli opportuni provvedimenti previsti dalla legge, a seconda dei casi.
2. Sarà cura dello stesso Comando Polizia Municipale , redigere un elenco dei siti presso i quali dovranno essere realizzate le aree di parcheggio riservate non personalizzate in conformità con quanti stabilito all'art. 4.

Art. 9

Adempimenti a carico degli uffici preposti



Gli uffici preposti al rilascio dei contrassegni dovranno procedere alla creazione di apposita banca dati adeguata alle prescrizioni dell'Autorità garante per la riservatezza dei Dati Personali. La Banca Dati dovrà essere aggiornata costantemente e, per un controllo immediato, metterla a disposizione delle competenti autorità.

Art. 10

Disposizioni finali

Per le violazioni al presente Regolamento, quando non costituiscono reato o violazioni di altra natura, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (articolo aggiunto dall'art. 16, Legge 16 gennaio 2003, n. 3) da € 25,00 ad € 500,00 applicata con le modalità di cui alla Legge n° 689 del 24/11/1981.